

Atto di affidamento dei servizi per l'utilizzo della soluzioni CINECA

Conserva e dei servizi di assistenza connessi

Si da atto che

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA, di seguito RICHIEDENTE, con sede legale in P.zza Università, n. 2 – 95131 CATANIA (CT), C.F. 02772010878 e P.IVA 02772010878, nella persona del Dott. Candeloro Bellantoni, in qualità di Direttore Generale, il quale dichiara di essere munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto

Premesso che:

- a) CINECA Consorzio Interuniversitario, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209, in persona del Direttore Generale Dott. David Vannozzi, o per delega Dott. Giacomo Scillia, di seguito **CINECA**, è un consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale, con finalità di sistema per l'istruzione, l'università e la ricerca, senza scopo di lucro formato da numerose università italiane, il CNR e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), che svolge sull'Ente le funzioni di vigilanza;
- b) RICHIEDENTE è membro effettivo del Consorzio CINECA;
- c) CINECA ha per finalità istituzionale (Art. 3, comma 1 dello Statuto consortile) la produzione e lo sviluppo di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca; nei propri ambiti di competenza (Art. 3, comma 2 dello Statuto consortile) il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva;
- d) come precisato dall'art. 9, comma 11 bis e ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125: "11-bis. fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. 11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo”;

e) Con delibera, in data 28 ottobre 2016, il Consiglio consortile di CINECA ha adottato il testo del nuovo Statuto consortile;

f) preso atto che lunedì 9 aprile 2018, con numero di protocollo 0030801, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così come dichiarato tramite propria nota del novembre 2017, ha presentato la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, sulla base del controllo analogo congiunto che il Ministero stesso e ciascun Consorziati esercitano su CINECA ed alla luce di quanto previsto dal combinato disposto del paragrafo 4.1 e 4.3 delle citate Linee guida ANAC n.7 di attuazione del citato D.Lgs. 50/2016, il RASA del Ministero ha provveduto a presentare una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.

g) preso altresì atto che in data 20 dicembre 2018 CINECA è stato iscritto quale organismo in house del suddetto Ministero e di ciascuno dei propri Consorziati, il RICHIEDENTE pertanto procede all'affidamento nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs 50/2016, nonché di quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 7 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 951 del 20 settembre 2017

h) CINECA, ai sensi dell'Art. 4, comma 2 lettera a) D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” in vigore dal 23 settembre 2016, indica quale propria finalità la produzione di servizi di interesse generale come definiti art. 2, comma 1 lettera h) della stessa norma. CINECA si attiene, per quanto riguarda lo sviluppo della propria operatività, alle previsioni di cui all'art. 16 del citato D.Lgs. 175/2016;

- i) ai sensi della norma richiamata nella premessa d) il RICHIEDENTE intende pertanto affidare a CINECA Consorzio Interuniversitario lo svolgimento di attività comprese nelle finalità consortili, comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo Statuto;
- j) CINECA opera nell'esclusivo interesse degli Enti consorziati e non ha scopo di lucro. Le prestazioni rese dal consorzio nei confronti dei soggetti diversi dagli Enti consorziati devono rispondere agli scopi consortili e devono essere funzionali al migliore perseguimento di tali scopi;
- k) nel presente atto vengono riportate le richieste formulate dal RICHIEDENTE nei confronti di CINECA, riguardo alle quali è già stata completata da parte di CINECA la verifica relativa al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva previsti dall'art. 3.2 del vigente statuto consortile.

Tutto ciò premesso, il RICHIEDENTE, nell'ambito dei rapporti consortili, ha richiesto e affidato a CINECA lo svolgimento delle attività di seguito indicate per il periodo specificato al paragrafo "Estensione temporale" alle seguenti condizioni

1) Denominazione dei paragrafi

Le denominazioni dei Paragrafi riportate nel presente atto sono apposte per mera comodità di lettura e non fanno parte del contenuto vincolante dello stesso.

2) Premesse e condizioni generali

Tutte le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Tutte le soluzioni e i servizi CINECA, tra cui anche l'hosting, sono resi disponibili nello stato in cui si trovano al momento del loro utilizzo e sono soggetti a modifiche evolutive o correttive secondo i programmi di manutenzione e sviluppo adottati e eseguiti da CINECA.

I documenti descrittivi relativi alle soluzioni CINECA e all'eventuale servizio di hosting sono consultabili e scaricabili al link <http://documentazione.cineca.it> e le cui chiavi di accesso possono essere richieste al Demand Manager di riferimento.

La documentazione tecnica e descrittiva viene aggiornata a seguito degli sviluppi effettuati.

Relativamente alle attività svolte da CINECA, agli obblighi di CINECA e del RICHIEDENTE, alle esclusioni e ai limiti di responsabilità, si richiama il documento "Condizioni generali di fornitura delle soluzioni", consultabile e scaricabile al link sopra menzionato [Codice CG08-05_02_2018].

Il RICHIEDENTE dichiara di conoscere ed accettare il contenuto di tale documento.

Ogni altra prestazione non inclusa nel documento "CG08-05_02_2018 Condizioni generali di fornitura delle soluzioni" e nel presente atto sarà oggetto di un'ulteriore atto tra le parti.

Il RICHIEDENTE si impegna a non consentire a terzi l'accesso alla documentazione reperibile al link <http://documentazione.cineca.it>.

Le prestazioni di cui al presente atto comprendono le attività e gli oneri necessari per lo svolgimento dei compiti derivanti al CINECA dalla nomina di quest'ultimo a Responsabile esterno del trattamento di dati personali ove tale nomina fosse necessaria. Nessun ulteriore corrispettivo è pertanto previsto per lo svolgimento delle attività richieste a CINECA da tale ruolo.

3) Servizi richiesti e oneri economici

Nell'ambito del presente affidamento CINECA concede al RICHIEDENTE l'utilizzo, in modo non esclusivo, durante l'estensione temporale delle attività previste dal presente atto, delle soluzioni specificate nella seguente Tabella, con installazione in hosting su sistemi del Data Center Cineca oppure in house su infrastruttura localizzata in una o più sale macchina del RICHIEDENTE, di seguito indicate collettivamente come SOLUZIONI.

Il RICHIEDENTE si impegna versare a CINECA per ciascuna soluzione indicata nella tabella:

- un canone annuo per l'utilizzo, la manutenzione e l'help desk, nel seguito indicato brevemente anche come "canone annuo di servizio".

SOLUZIONI	Documenti Descrittivi di riferimento	Canone annuo di servizio
CONSERVA	GD_CONSERVA01 – CONSERVA – CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE.pdf	6.500 €

Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell'IVA di legge.

4) Fatturazione e pagamento

Il canone sarà versato a fronte di fattura che CINECA emetterà al RICHIEDENTE entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

Il versamento degli importi dovuti sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 gg data fattura con accredito da effettuarsi sui seguenti conti correnti bancari "dedicati" intestati a CINECA:

Conto di Tesoreria: BANCA POPOLARE di SONDRIO, Filiale di Bologna via Riva di Reno, n.58/b – 40122 Bologna

IBAN IT14X0569602400000030000X43 Bank Swift POSOIT22.

Gli enti in tesoreria speciale possono effettuare il girofondo sul conto di Banca d'Italia

Conto Bankit (attuazione art. 35 commi 8-13 D.L. 24/01/2012 n.1): 0151884

IBAN: IT22Z0100003245240300151884.

5) Revisione degli oneri economici

Gli oneri economici a carico dei consorziati sono soggetti a variazioni in diminuzione o in aumento sulla base di criteri determinati dagli organi consortili, allo scopo di assicurare il rispetto dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia previsti dall'art. 3.2 dello Statuto CINECA. Tali criteri tengono conto di fattori dimensionali nell'utilizzo dei servizi, delle risorse allocate e delle loro prevedibili variazioni nonché degli investimenti tecnologici e organizzativi necessari per la continuità e lo sviluppo dei servizi consortili. Gli organi consortili determinano la data di efficacia delle variazioni e possono delegarne l'applicazione alle competenti strutture tecniche del CINECA.

6) Titolarità dei diritti di sfruttamento economico

Nei più ampi termini di legge e, in ogni caso, nel rispetto di diritti e privative di terzi nonché dei criteri e limiti stabiliti dalle condizioni di licenza dei singoli elementi che compongono le SOLUZIONI, il CINECA resta titolare esclusivo di ogni diritto, inclusi piena titolarità, diritto di concedere o revocare licenze o, più in generale, diritto di sfruttamento economico in ogni forma consentita delle SOLUZIONI. I programmi, le procedure, il codice, la do-

cumentazione tecnica ed ogni altro materiale riguardante le SOLUZIONI non potranno pertanto essere in alcun modo utilizzati dal RICHIEDENTE al di fuori di quanto espressamente previsto dal presente atto.

7) Estensione temporale

Le attività oggetto del presente atto relative alle soluzioni:

- Conserva

sono state regolarmente erogate dal 01/01/2019 fino alla data di sottoscrizione da parte di CINECA del presente atto a conferma della avvenuta verifica positiva di quanto previsto dall'art. 3.2 del vigente statuto consortile e termineranno in data 31/12/2019.

Dandone comunicazione a CINECA almeno 180 giorni prima della scadenza, il RICHIEDENTE potrà richiedere il rinnovo dell'accordo per un periodo della stessa durata. Ad ogni rinnovo le parti concorderanno fra loro gli oneri economici.

8) Legge e Foro competente

Il presente atto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse insorgere fra le parti con riguardo all'interpretazione o esecuzione del presente atto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Bologna.

9) Previsioni Fiscali

Le prestazioni oggetto del presente atto sono soggette ad IVA nella misura di legge. Tutti gli oneri economici a carico del RICHIEDENTE sono pertanto indicati al netto dell'IVA.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Dpr. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sul presente atto è assolta ai sensi del D.P.R. 642/72. L'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà a cura di Cineca con modalità virtuale mediante l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate in data 11 febbraio 2016 n. 2016/12144.

10) Recesso

Le parti espressamente convengono che a ciascuna di esse è attribuita la facoltà di recedere in qualunque momento dall'accordo, mediante comunicazione sottoscritta contenente le motivazioni del recesso, con preavviso non inferiore a 90 giorni dalla data nella quale si intende abbia effetto il recesso.

Ciascuna delle parti resta obbligata ad eseguire integralmente le prestazioni derivanti dall'accordo fino alla data di efficacia del recesso.

Tutti i corrispettivi per le attività svolte dal CINECA fino alla data di effettività del recesso restano integralmente dovuti, con obbligo da parte del soggetto affidante di provvedere ai relativi pagamenti nelle tempistiche indicate sull'atto.

11) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente atto non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e non necessita di CIG, come affermato dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione del 22 Dicembre 2010 n.10 e ribadito nella Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6.

12) Riservatezza delle informazioni e data protection

Il CINECA si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del RICHIEDENTE di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione dei servizi oggetto del presente atto di affidamento. Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera del RICHIEDENTE, oppure divengano di dominio pubblico.

Qualora le operazioni richiedano il trattamento di dati personali, CINECA si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Resta inteso che è onere del RICHIEDENTE dimostrare di aver rispettato tutti gli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi del GDPR, ivi incluso l'obbligo di fornire agli interessati l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e, ove necessario, raccogliere il relativo consenso ai sensi degli art. 6. co. 1, lett. a), 7, 8 e 9, co. 2, lett. a), non assumendosi CINECA alcuna responsabilità al riguardo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Direttore Generale – Dott. Candeloro Bellantoni

(atto sottoscritto in forma digitale)

Verificato il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva, il CINECA, ai sensi dell'art. 3.2 del vigente statuto consortile, dichiara di essere tenuto all'esecuzione delle attività richieste.

CINECA Consorzio Interuniversitario

Il Direttore Generale Dott. David Vannozzi

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia

(atto sottoscritto in forma digitale)

Casalecchio di Reno 17/04/2019